



CAPITANERIA DI PORTO

BARI

ORDINANZA N. 2/90

IL CAPITANO DI VASCELLO (CP) SOTTOSCRITTO, CAPO DEL COMPARTIMENTO MARTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:

VISTA: l'Ordinanza n. 70 in data 9/9/1984 che approva il Regolamento speciale per il servizio di rimorchio nel Porto di Bari;

PREMESSO: che il normale servizio di rimorchio nel porto di Bari, ai sensi dell'art. 10 della citata Ordinanza 70/84, è limitato nell'arco di tempo compreso tra le ore 0700 e le ore 1900;

PREMESSO: che si rende opportuno, pur nel contenimento dei costi portuali, non limitare eccessivamente l'operatività del porto nelle ore successive alle 1900 nonostante la contrazione di uno dei servizi, altrettanto essenziale, quale il rimorchio, salvo che non incombano avverse condizioni meteo marine tali da compromettere la sicurezza della vita umana in mare e la sicurezza del bacino portuale;

RITENUTO: di dover comunque rendere obbligatorio il servizio di rimorchio in presenza di avverse condizioni meteomarine;

VISTO: l'art. 7 della citata Ordinanza n. 70/84;

VISTI: gli artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/42, n. 327 e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328;

O R D I N A

22/27
Art. 1 - L'operatività del porto di Bari, e quindi la manovrabilità nel suo interno delle navi, in presenza di condizioni meteomarine avverse: vento da forza 6 (sei) in poi della scala Beaufort, è condizionata alla possibilità che quelle possano usufruire del servizio di rimorchio ed impiegarvi i mezzi relativi in relazione ai fondali dello specchio acqueo in cui gli stessi devono manovrare.

Art. 2 - Le navi italiane e straniere, pertanto, hanno l'obbligo dello uso di almeno un rimorchiatore nel porto di Bari per potervi entrare ed ormeggiarsi alle relative seguenti banchine, quando spira detto vento da forza sei in poi, anche se solo a raffica:

./...



CAPITANERIA DI PORTO

BARI

- foglio n. 2 dell'Ordinanza n. 2/90 -

1) Molo S.Vito:

- a) accosto n. 2 : dai quadranti superiori (IV e I);
- b) accosti n. 3 e n. 4 : dai quattro quadranti per l'ormeggio e dal 1° quadrante per le navi in uscita.

- 2) Rimanenti banchine : dai quattro quadranti e ciò solo per le navi di lunghezza superiore a metri 100.

Art. 3 - L'operatività del porto di Bari, compresa l'agibilità delle sue banchine, è nulla in presenza di avverse condizioni meteo-marine: vento con velocità pari o superiore a 30 nodi (forza 7 scala Beaufort).

L'Autorità Marittima, in queste circostanze, potrà consentire, in via eccezionale, valutate tutte le altre condizioni obiettive, non ultime quelle relative alla sicurezza portuale:

- a) che le navi da carico italiane o straniere possano darvi fondo nella rada interna;
- b) che le navi da passeggeri italiane o straniere, con lo obbligo dell'uso di almeno due rimorchiatori nel porto di Bari, possano entrarvi ed uscirvi per ormeggiarsi e disormeggiarsi.

Art. 4 - Le condizioni meteo sono quelle indicate dai bollettini meteorologici e rilevate da apposita strumentazione (anemometro) installata nella sede della Capitaneria di Porto di Bari.

In caso di discordanza dei dati saranno considerati più attendibili, perchè riflettono la situazione reale in zona, quelli riportati dallo strumento rispetto ai dati del bollettino.

.../...



CAPITANERIA DI PORTO

BARI

- foglio n. 3 dell'Ordinanza n. 2/90 -

Art. 5 - I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, sempre che dal fatto non derivi più grave reato.

Il personale militare della Capitaneria di Porto di Bari e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria so no incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.-

La presente Ordinanza entra subito in vigore

Bari, 11 18 GEN. 1990

F.to IL COMANDANTE
(Cap. Vasc. (CP) Francesco GRAVINA)

